



## Rubrica legale



a cura di **Mauro Gnaccarini**  
Responsabile Ufficio Legale

### LA NOSTRA TUTELA GIUDIZIARIA

# Un Regolamento al passo con gli effetti dei nuovi scenari normativi

Dal mese di gennaio 2014 sarà vigente il nuovo Regolamento di “Tutela Giudiziaria”. La revisione subita dal precedente Regolamento è stata profonda e ha richiesto un attento esame da parte sia della Segreteria nazionale sia del Direttivo nazionale, iniziato nei primi mesi del corrente anno e concluso con l’approvazione da parte del Direttivo stesso prima del periodo feriale estivo. La stesura di un testo assai rinnovato rispetto al precedente si è rivelata negli ultimi anni almeno opportuna se non necessaria; innanzi tutto alla luce delle sempre più numerose deroghe che dovevano essere assunte dalla Segreteria nazionale a seguito di richieste indubbiamente legittime presentate dagli iscritti e dai quadri sindacali, però non del tutto “autorizzabili” nell’alveo di quanto normato dal previgente Regolamento; ma tali esigenze derogatorie testimoniavano invero come, in via principale, non risultasse più sostenibile il confronto fra i dispositivi del precedente Regolamento e quanto il nuovo “panorama del diritto” ci presentava dopo pochissimi anni di revisioni (riforme?) del diritto stesso, del lavoro, del pubblico impiego e della sanità, tuttavia così numerose, tumultuose e portatrici di radicali interventi innovativi (non per questo positivi!), come in prece-

denti articoli abbiamo più volte avuto l’occasione di sottolineare.

Ci pare perciò interessante ripercorrere le riflessioni e richiamare all’attenzione le situazioni che negli anni e mesi più recenti ci hanno condotto fino a una rivisitazione del Regolamento così pregnante.

Difatti, il contenzioso che ha determinato le più recenti richieste di tutela da parte di iscritti e quadri, in particolare quello generatosi negli ultimi quattro anni (a partire, per intenderci, dalla contestata e non condivisibile riforma del pubblico impiego avviata già con il D.L. 112/2008 e con le successive “norme Brunetta”) è stato caratterizzato da determinanti, procedimenti, regole procedurali, esiti giurisdizionali e conseguenti effetti assai diversi da quelli cui “eravamo abituati” in quanto frutto di una consolidata “regolarità” normativa e contrattuale.

Con l’aggravamento della crisi economica e con la parallela demonizzazione delle pubbliche Amministrazioni e della Sanità pubblica in particolare, individuate capziosamente quali cause principali di un debito pubblico apparentemente insanabile, i rapporti di lavoro del personale del SSN, la gestione dei medesimi, nonché l’esercizio stesso delle funzioni correnti e ordinarie da parte di tale personale, hanno subito l’impatto travolgente e de-

strutturante della *spending review* e delle correlate “manovre di riforma” della P.A.. Accanto ai controlli - giustamente rigorosi - della spesa delle PP.AA. indebitate e ai conseguenti limiti loro imposti, con una specifica (ma forse talora speciosa) attenzione per l’amministrazione della sanità, è decollato verticalmente un coacervo di disposizioni di fatto “punitive” della buona volontà degli operatori che sostenevano e ancora sostengono l’efficienza del Servizio sanitario pubblico, per nulla risolutive del debito (almeno lo fossero state!), al cui apice si annovera un devastante blocco pluriennale della contrattazione collettiva, contemporaneamente svuotata, con miope rilegificazione di numerosi dispositivi, della sua capacità di conciliazione dei diversi interessi in gioco, esigenze di risparmio comprese e non ultime. Il blocco e la rilegificazione della contrattazione collettiva hanno determinato sia la perdita di numerose tutele del lavoratore, sia il contestuale depotenziamento dell’interlocuzione con il lavoratore stesso mediante il dialogo con le sue rappresentanze (OO.SS.), sia un’ingiustificata (ingiustificabile!) accresciuta arroganza di molte Amministrazioni, le cui direzioni, attente soltanto ai vincoli di bilancio, si sono dimostrate largamente prive di alcuna attenzione circa



le modalità con cui gestire la “risorsa umana” al fine di rispettare tali vincoli; in definitiva la nascita di un neo-individualismo portatore di una nefasta polverizzazione di interessi contrapposti. Insieme a tutto ciò non possiamo serenamente affermare che la certezza del diritto abbia finalmente acquisito vigore nel nostro Paese, anzi.

Infatti, le (pure numerose) revisioni del “sistema giudiziario” e dei procedimenti i sede giurisdizionale, varate con tanti interventi che appaiono invero miopi perché incapaci di una visione di lungo periodo, ci consegnano di fatto un quadro nuovo, ma non per questo più bello, certamente meno intelligibile da chi, cittadini e lavoratori, si aspettava di poter far valere, oggi meglio di ieri, con semplicità ed equità, il grande principio dettato dai padri costituenti nell’art. 3 della nostra Costituzione: «*Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge*» (!!).

La farraginoso attività legislativa che negli ultimi anni ha afflitto pure tale settore è stata necessariamente accompagnata anche da una non meno tumultuosa giurisprudenza, frequentemente e inevitabilmente non univoca. Sicché, quando si è reso necessario adire le sedi giurisdizionali, negli ultimi anni si è dovuto spesso prendere atto che: il rito era cambiato (come nel caso della conciliazione facoltativa presso la DPL o come in quello del ricorso d’Appello); era meno chiaro di prima quale fosse la magistratura realmente competente (come nel caso dei ricorsi contro ipotesi illegittime di macro o micro riorganizzazione); non erano affatto certi i requisiti per la legittimazione attiva del sindacato in diverse tipologie di azioni legali (costituzioni *ad adiuvandum*, opposizione ad atti amministrativi e perfino azioni *ex art. 28 Legge 300/78*); si rendeva viepiù necessario il proseguimento delle cause oltre il primo grado, sia per l’incredibile variabilità del giudicato in situazioni sovrapponibili, sia perché le Amministrazioni, quando soccombenti, ricorrono ormai - quasi sempre e comunque - in Appello, spesso senza alcuna attenzione circa la fondatezza della loro posizione (secondo l’assunto per il quale “tanto” l’Amministratore non paga mai

di tasca sua; almeno finché le Procure Contabili, debitamente informate, non inizino finalmente a imputare ai responsabili gli oneri di tali soccombente; tenuto conto che tutti gli oneri, anche di soccombente, il lavoratore li paga invece sempre di tasca propria); si doveva e si deve infine mettere mano al portafoglio “a prescindere” quando si voglia tentare di far valere le proprie misconosciute ragioni in giudizio, essendo stata istituita dove non era prevista, e incrementata a dismisura quando già era prevista, la “tassa” per il deposito delle cause (il “contributo unificato”), particolarmente odiosa per quanto attiene le cause di lavoro (si pensi all’ignobile obbligo di pagare una tassa, non restituibile né restituita neppure vincendo la causa, che incombe su un lavoratore già licenziato e che ritenga illegittimo il licenziamento, o sui sindacati che debbano adire il Giudice per poter esercitare, ove vergognosamente impediti, le tutele del lavoro al medesimo demandate dagli iscritti, fine principale ed assenza stessa di tali organizzazioni).

A tutto quanto sopra si aggiunga ancora il devastante incremento del contenzioso: sia generato dall’anzidetta arroganza di talune Amministrazioni che, per addotte ma difficilmente correlabili ragioni di bilancio, disapplicano e/o disattendono costantemente il contratto nazionale, talora perfino le norme di legge sulla corretta organizzazione del lavoro e sui rapporti con il lavoratore e con i sindacati; sia prodotto dall’esponentiale estendersi dei procedimenti disciplinari derivanti dall’istituzione e applicazione del sistema sanzionatorio conservativo anche alla dirigenza nel pubblico impiego; laddove invece il settore privato - che tanto vorrebbe essere preso ad esempio - lo considera giustamente quanto di più insensato per una tipologia di personale che già risponde, e dovrebbe poter chiaramente rispondere, della propria responsabilità specifica, vale a dire quella dirigenziale; responsabilità al contrario ora perniciosamente commista e confusa appunto con quella disciplinare.

Nel quadro delineato apparirà chiara quale fosse l’urgenza di un intervento di revisione del nostro Regolamento. Il quale doveva e deve oggi poter rispondere

ad alcune nuove rilevanti esigenze, tenendo innanzi tutto presente che, se da un lato il nostro budget deve rimanere invariato soddisfacendo le richieste degli iscritti e dei quadri non meno di prima, dall’altro occorre riequilibrare il sistema dei rimborsi in modo che, nel nuovo contesto e con equità, potessero trovare migliore soddisfazione le richieste caratterizzate da maggiore rilevanza e fondatezza.

Ne è scaturito un “disciplinare” i cui obiettivi, che appaiono perseguibili a invarianza di budget, sono stati e sono sia l’ampliamento e la migliore definizione dei soggetti e delle situazioni tutelate (1-7), sia un più equo riconoscimento delle inevitabili e numerose situazioni di “ricorso plurimo” o di necessaria difesa oltre il primo grado (8-9), sia la corresponsabilizzazione delle Segreterie regionali in un percorso di più equa valutazione della fondatezza delle richieste (10), come di seguito meglio si riassume:

1. È stato chiarito che della Tutela possono beneficiare pure i colleghi iscritti in quanto contrattualizzati come “specialisti ambulatoriali” (detti convenzionati ACN), al pari dei dirigenti; così come anche pensionati e “precari” regolarmente iscritti, seppure in tal caso i massimali siano stati fissati al 50%, considerata l’assai ridotta quota annuale.
2. La Tutela è stata espressamente estesa alle azioni legali svolte in tutte le sedi giurisdizionali, comprese quelle contabili (per i casi di responsabilità amministrativa e/o erariale), e con una particolare “attenzione economica e procedimentale” per la sede penale.
3. La Tutela a beneficio dei quadri sindacali che debbano sostenere azioni in nome e per conto del sindacato stesso è stata consolidata anche economicamente, ponendo tuttavia attenzione alla necessaria conferma della rispettiva legittimazione attiva quando nella veste di effettiva parte ricorrente/attrice (dunque al di là degli eventuali opportuni interventi *ad adiuvandum* o “nella qualità”).
4. La Tutela è stata espressamente confermata anche come beneficio concedibile a ogni collega che voglia agire contro l’Amministrazione che disattenda il dettato



## argomenti

Numero 3 - Ottobre 2013

contrattuale a scapito e danno del collega stesso.

5. È stato chiarito e confermato come della Tutela possano beneficiare tutti gli iscritti anche nel caso in cui due contenziosi, instaurati da altrettanti colleghi iscritti contro terzi resistenti comuni (ad es. contro la stessa azienda), palesassero interessi non convergenti seppure entrambi legittimi, fermo restando che il contenzioso stesso non deve risultare caratterizzato dalla diretta opposizione fra detti colleghi.

6. La Tutela è stata ulteriormente ed espressamente estesa anche ai contenziosi pendenti in fasi e sedi in cui la legge non preveda la necessaria presenza di un legale, a condizione che l'intervento di quest'ultimo si sia dimostrato utile (testimoniato in atti formali) a evitare il prosieguo del contenzioso in sede giurisdizionale (tipici sono i casi delle conciliazioni facoltative presso la DPL e dell'istruttoria e audizione in azienda nelle prime fasi dei procedimenti disciplinari).

7. La Tutela è stata resa ammissibile anche quando la richiesta venga presentata dopo l'avvio dell'azione legale, pur mantenendo determinati e necessari vincoli temporali, che non potranno essere ulteriormente derogati salvo casi eccezio-

nali, tenuto conto anche del ragguardevole ampliamento dei termini concesso nel caso delle azioni difensive in sede penale, alla cui delicatezza si è ritenuto dover prestare particolare riguardo.

8. Sono stati previsti massimali debitamente differenziati e proporzionati per i molteplici e svariati casi in cui è divenuto necessario (eventualità in costante aumento legatamente alle ragioni e situazioni sopra rappresentate) supportare azioni legali sostenute da più interessati, nelle quali possono risultare ineludibili memorie differenziate piuttosto che una sola memoria collettiva, e le cui controparti possono essere contestualmente più d'una.

9. È stata prevista la possibilità di accedere alla Tutela anche per i gradi di giudizio successivi al primo, laddove l'iscritto vittorioso in prima istanza veda la favorevole pronuncia appellata dalla controparte soccombente.

10. Quale equo contrappeso alle numerose "estensioni" anche economiche della Tutela, è stato infine previsto un meccanismo di "concessione vincolata" atto a evitare l'eventuale dispendio di risorse, chiaramente iniquo, in azioni legali che fin dall'inizio, oggettivamente, non risultino sufficientemente sostenibili

e/o fondate; tale sistema prevede che i possibili casi di soccombenza vengano debitamente considerati nell'ambito del procedimento di concessione mediante sia la corresponsabilizzazione delle segreterie regionali sia una possibile valutazione tecnica dei nostri legali che potrà determinare la riduzione dei massimali nei casi di soccombenza conseguenti ad azioni legali che fossero state considerate poco o comunque insufficientemente sostenibili sulla base degli elementi di legge, giurisprudenziali e dottrinari disponibili.

Nei prossimi mesi potremo valutare se il nuovo Regolamento sarà effettivamente in grado di raggiungere e soddisfare gli obiettivi posti, non potendo escludere che ulteriori correzioni si rendano necessarie per quanto non auspicabili, giacché durata e stabilità di un modello garantiscono in genere una maggiore efficienza operativa del sistema. Non è tuttavia nelle nostre mani il controllo del legislatore che dobbiamo auspicare metta fine alle continue modifiche del quadro normativo, per la stessa succitata ragione e, magari, anche perché finalmente dalla crisi si possa intravedere una concreta via d'uscita.

### REGOLAMENTO TUTELA GIUDIZIARIA

In vigore dal 1° gennaio 2014

#### 1) TUTELA GIUDIZIARIA RELATIVAMENTE ALLE SPESE LEGALI

La tutela relativa alle spese legali – nell'ambito dei rispettivi tetti di spesa come successivamente determinati – è assicurata consentendo il ricorso a studio legale di fiducia sia agli iscritti al S.I.Ve.M.P. (veterinari dipendenti contrattualizzati come dirigenti o specialisti ambulatoriali del SSN, **ovvero anche non contrattualizzati o in quiescenza**) sia ai rispettivi rappresentanti negli organismi periferici.

Gli iscritti al S.I.Ve.M.P., i Segretari Aziendali e Regionali del S.I.Ve.M.P. e delle Federazioni e Confederazioni a cui il S.I.Ve.M.P. aderisce, sono direttamente responsabili delle azioni legali promosse e conseguentemente non possono utilizzare in alcun modo nelle controversie legali il codice fiscale della Segreteria Nazionale del S.I.Ve.M.P., né della FVM né della FeSPA nazionali. Essi, in qualità di ricorrenti soccombenti, sono altresì direttamente responsabili della corresponsione delle somme richieste dalle sentenze degli organi giurisdizionali a titolo di rimborso delle spese processuali, delle spese legali sostenute dalla parte vincente e degli eventuali danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti alla parte vincente.

Sono fatte salve eventuali azioni legali ritenute di rilevanza strategica nazionale che, previa deliberazione in tal senso della Segreteria Nazionale, verranno sostenute interamente dal Fondo nazionale (FN).

#### 2) OGGETTO DELLA TUTELA GIUDIZIARIA RELATIVAMENTE ALLE SPESE LEGALI

Nei limiti del Fondo nazionale per l'assistenza legale istituito e determinato nel proprio bilancio, nei limiti del massimale **come di seguito previsto per ciascuna tipologia di evento** e nel rispetto delle condizioni specificate ai successivi punti, la Tutela Giudiziaria comporta l'assunzione, da parte del S.I.Ve.M.P., delle spese connesse con le sottoelencate tipologie di assistenza **legate a fatti connessi con lo svolgimento dell'attività quale medico veterinario con rapporto di lavoro in essere con gli Enti del SSN:**





- assistenza legale **in sede penale per la difesa da imputazioni** conseguenti a fatti commessi dall'Iscritto nello svolgimento dell'attività quale medico veterinario con rapporto di lavoro in essere con Organi ed Enti del SSN, **subordinata a dispositivo di assoluzione o archiviazione;**
- assistenza legale in sede civile, amministrativa e contabile **per la difesa da richieste** conseguenti a fatti commessi dall'Iscritto nello svolgimento dell'attività quale medico veterinario con rapporto di lavoro in essere con Organi ed Enti del SSN;
- assistenza legale relativa a controversie promosse da rappresentante sindacale del S.I.Ve.M.P., **ove riconosciuto "legittimato attivo"** e sempre che le stesse siano coerenti con gli indirizzi del S.I.Ve.M.P.;
- assistenza legale riferita a **controversie promosse dall'Iscritto** in relazione all'espletamento di funzioni svolte nella qualità di **lavoratore degli** Enti del SSN **ovvero riguardanti la correttezza del rapporto di lavoro in essere con i medesimi Enti** e sempre che le stesse siano coerenti con gli indirizzi del S.I.Ve.M.P.

### 3) ESCLUSIONI DALLA TUTELA GIUDIZIARIA

Sono escluse dalla Tutela Giudiziaria e quindi non possono essere oggetto di assunzione diretta ovvero di rimborso da parte del S.I.Ve.M.P.:

- le spese connesse ad assistenza legale relativa a controversie di diritto fiscale e tributario, salvo quelle derivanti al legale rappresentante pro-tempore dall'attribuzione del Codice Fiscale alle Segreterie Regionali;
- le spese sostenute per pagamento di multe, ammende, sanzioni in generale, oneri fiscali anche se correlate all'attività professionale svolta;
- le spese connesse ad assistenza legale relativa a controversie dibattute in sedi nelle quali la normativa vigente non prevede l'assistenza di un legale di fiducia, **salvo che per livelli stragiudiziali preventivi che abbiano consentito di evitare il prosieguo del contenzioso in sede giurisdizionale, con oggettiva evidenza in atti** (es. conciliazioni o audizioni proc. disciplinare, ...).

#### LA TUTELA GIUDIZIARIA NON È INOLTRE CONCEDIBILE:

- quando per la stessa materia, sia stata realizzata dal S.I.Ve.M.P. specifica iniziativa di tutela a livello regionale e/o nazionale;
- per controversie insorte tra iscritti al S.I.Ve.M.P., salvo che la controversia venga promossa da rappresentante sindacale previo conforme parere dell'Assemblea. **Non sono da considerarsi "tra iscritti" le controversie il cui convenuto/resistente sia parte terza, seppure la causa petendi risulti confliggente.**

#### TUTELA GIUDIZIARIA "VINCOLATA"

**La tutela giudiziaria non è concedibile quando il Segretario regionale o il Coordinatore di settore non abbiano espresso parere e la controversia in questione sia stata giudicata non suscettibile di efficace tutela, perciò inammissibile alla tutela stessa,** mediante espressione di parere scritto dello Studio legale convenzionato.

Costituisce di norma motivo di inammissibilità la presenza di giurisprudenza e/o dottrina contrarie riferibili a situazioni analoghe.

**Lo Studio legale può anche ritenere ammissibile la domanda tuttavia evidenziando il rischio di soccombenza quando ritenuto non irrilevante; in tal caso il parere dello Studio legale si ripercuote sui rimborsi in caso di soccombenza, come da successivi artt. 8 e 9.**

### 4) LIMITI TERRITORIALI

Il S.I.Ve.M.P. assicura la Tutela Giudiziaria limitatamente alle spese per controversie derivanti da fatti, attività, inadempienze verificatesi sul territorio della Repubblica Italiana.

### 5) REQUISITI PER L'OPERATIVITÀ DELLA TUTELA GIUDIZIARIA

Il S.I.Ve.M.P. assicura la Tutela Giudiziaria esclusivamente per le controversie insorte e determinate da fatti, attività, inadempienze e comportamenti verificatisi a partire dal primo giorno del terzo mese successivo a quello della iscrizione al Sindacato.

Ai soli fini di cui al precedente comma i fatti, le attività, le inadempienze e i comportamenti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti al momento della loro prima realizzazione anche nel caso di fatti, attività, inadempienze e comportamenti ripetuti successivamente o continuativi.

**La richiesta di tutela giudiziaria è ammissibile soltanto se pervenuta prima della costituzione attiva o passiva dell'interessato in sede giurisdizionale o stragiudiziale, salvo che nella sede penale, nella quale è ammessa fino alla data della prima udienza.**





# argomenti

Numero 3 - Ottobre 2013

La revoca dell'iscrizione al S.I.Ve.M.P. comporta:

- l'impossibilità di chiedere la Tutela Giudiziaria anche per controversie insorte e determinate da fatti, attività, inadempienze e comportamenti verificatisi durante il periodo di iscrizione;
- l'interruzione di eventuali pratiche di Tutela Giudiziaria in corso, con conseguente assunzione diretta delle relative spese da parte dell'ex Iscritto, salvo che si tratti di vertenza sostenuta nella veste di rappresentante sindacale, **nel qual caso la pratica è trasferita in capo al rappresentante subentrante.**

## 6) MODALITÀ DI RICHIESTA DELLA TUTELA GIUDIZIARIA

L'Iscritto che intenda giovare della Tutela Giudiziaria è tenuto a far pervenire all'ufficio legale del S.I.Ve.M.P. - Via Nizza, 11 00198 Roma - tel. 068542049 - fax 068848446 - Email: [tutelalegale@sivemp.it](mailto:tutelalegale@sivemp.it), specifica richiesta redatta sul modulo allegato al presente regolamento contenente il parere del Segretario regionale del S.I.Ve.M.P. competente per territorio o del Coordinatore di Settore per gli IZS, salvo che si tratti di tali rappresentanti sindacali.

Alla richiesta vanno allegati:

- fotocopia di tutti gli atti e documenti concernenti la controversia, già in mano dell'Iscritto;
- fotocopia della busta paga dell'ultimo mese di stipendio percepito dalla quale risulti la trattenuta della quota sindacale a favore del S.I.Ve.M.P. (FVM o FeSpA);
- documento attestante l'iscrizione al sindacato all'epoca in cui si è verificato il fatto, l'attività, l'inadempimento o il comportamento che ha originato la controversia. Il documento in questione, se difficilmente recuperabile, potrà essere sostituito da una dichiarazione, da inserire nel testo dell'istanza, con la quale l'Iscritto, sotto la propria responsabilità, precisa la data di prima iscrizione all'Associazione.

I rappresentanti sindacali che agiscono in tale veste sono esonerati dalla produzione dei documenti di cui **ai precedenti due punti.**

L'Iscritto dovrà indicare lo studio legale prescelto, unitamente a tutti i dati necessari per eventuali comunicazioni.

L'Iscritto, producendo la richiesta di Tutela Giudiziaria, si impegna a sopportare direttamente le spese non assunte dal S.I.Ve.M.P. Ugualmente il Segretario regionale del S.I.Ve.M.P., o il Coordinatore di Settore per gli IZS, impegnano il corrispondente Organo locale in qualità di legali rappresentanti *pro tempore*.

## 7) ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO LEGALE DEL S.I.Ve.M.P.

L'ufficio legale del S.I.Ve.M.P., acquisita la documentazione di cui al precedente punto, **qualora non sia stato espresso il parere favorevole del Segretario regionale o del Coordinatore di Settore, provvede a verificare l'ammissibilità della domanda anche sotto i profili di merito, mediante acquisizione del parere dello Studio legale, dando notizia all'Iscritto circa l'esito della verifica, con allegazione** delle eventuali motivazioni negative.

Nel caso in cui la verifica abbia esito favorevole o **"vincolato" (come da precedente art. 3)**, l'ufficio legale definisce e comunica all'Iscritto i contenuti della Tutela Giudiziaria assicurata **come da successivi artt. 8 e 9.**

Il giudizio dell'ufficio legale del S.I.Ve.M.P. è insindacabile, relativamente all'eventuale inammissibilità o **ammissibilità "vincolata" dell'istanza di Tutela Giudiziaria** ed ai contenuti della Tutela assicurata (**artt. 3-8-9**).

## 8) MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI SOSTENUTE

**Il S.I.Ve.M.P. assicura il rimborso delle spese legali sostenute nel limite dell'80% delle stesse e comunque non oltre gli importi massimi indicati nella successiva tabella 1 di cui all'art. 9; il rimborso, fermi i massimali stabiliti, riguarderà invece il 100% delle spese sostenute dai rappresentanti sindacali che agiscono in tale veste; qualora siano parte attrice ed ove non risulti confermata la legittimazione attiva, il rimborso verrà ridotto come da capoverso seguente.**

**La quota rimborsabile di cui sopra verrà diminuita della metà per entrambe le su indicate voci (% e massimale) in caso di soccombenza qualora, in sede di richiesta, in assenza del parere favorevole del Segretario regionale o del Coordinatore di settore, il giudizio di ammissibilità rilasciato dallo Studio legale abbia evidenziato comunque un rischio non irrilevante.**

**La quota rimborsabile di cui al primo capoverso verrà diminuita della metà per entrambe le su indicate voci (% e massimale) nel caso di iscritti non contrattualizzati come dirigenti o specialisti ambulatoriali del SSN, ovvero in quiescenza.**



La Regione o il Settore, qualora abbiano espresso parere favorevole in calce alla richiesta dell'Iscritto, contribuiscono per il 20% del complessivo rimborso mediante trattenuta sul primo trasferimento di competenza, salvo che per vertenze sostenute dai rispettivi segretari o coordinatori. In caso di assenza del parere il rimborso rimarrà a totale carico dello specifico Fondo nazionale nella misura di cui ai primi due capoversi, sempre che il sostegno alla vertenza non sia risultato inammissibile come da precedente punto 3.

La richiesta di tutela giudiziaria per la difesa in sede penale non richiede alcun parere preventivo ed è sempre a carico del Fondo nazionale nei limiti di cui all'art. 2.

Una quota unica pari alla metà di quella prevista al primo punto, per entrambe le voci (% e massimale), è ammissibile ad ulteriore rimborso qualora per l'iscritto o il quadro sindacale emergano necessità di difesa o azione in sede giurisdizionale in gradi successivi al primo a causa dell'appello promosso da controparte soccombente, ovvero in altre e diverse magistrature in relazione alla vittoria in primo grado.

Una seconda tutela giudiziaria a favore del medesimo richiedente è ammissibile nello stesso anno solare solo a consuntivo in relazione a residua capienza del fondo.

Il rimborso delle spese legali sostenute potrà avvenire soltanto dopo la presentazione di documento comprovante l'avvenuto pagamento delle fatture dichiarate definitive, unitamente a copia della sentenza o del dispositivo, oltre a copia a stralcio (con notifica) di eventuali memorie plurime di costituzione.

Il rimborso delle spese sostenute, nel limite delle quote previste da questo Regolamento, riguarda il totale delle parcelle professionali lorde del legale di fiducia, compresi i contributi unificati, ed avviene previa detrazione, da dette spese, di quanto eventualmente liquidato dal giudice in capo alla parte avversa soccombente ed a favore dell'iscritto.

#### 9) MASSIMALI DI SPESA A CARICO DEL S.I.Ve.M.P.

I massimali rimborsabili sono quelli elencati nell'allegata Tabella 1.

In ogni caso e in tutte le magistrature, qualora più interessati agiscano, quale parte attrice o resistente, in riferimento a vicende che consentono il patrocinio "congiunto" da parte di un legale di fiducia, seppure di fronte a più resistenti o attori e/o con l'esigenza di redigere più memorie, la tutela giudiziaria verrà concessa non già a titolo individuale ma secondo la fattispecie del "ricorso plurimo" (vd. Tabella 1) anche qualora gli interessati non concordassero circa un solo legale di fiducia. Di ciò verrà dato avviso ai richiedenti all'atto della concessione della Tutela e in tal caso il rimborso avverrà con ripartizione del massimale in parti eguali fra i richiedenti stessi.

#### 10) DEROGHE

In presenza di vertenze che coinvolgono particolarmente il S.I.Ve.M.P. per il loro contenuto, per interessi di caratteri generale, per rilevanza sul piano sindacale, **ovvero per ulteriori ragioni particolari**, l'ufficio legale invierà alla Segreteria Nazionale la pratica, onde assumerla eventualmente in deroga alle norme del presente Regolamento.

	I grado lavoro con eventuale conciliazione o aud. disciplinare	I grado presso altre magistrature (non penale)	I grado quadro sindacale legittimato attivo/passivo	I grado penale
<b>RICORSO (quota base)</b>	€ 2.700,00	€ 3.100,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
<b>Ogni interessato</b>	+ € 150,00	+ € 150,00	//	+ € 250,00
<b>Ogni memoria principale</b>	+ € 250,00	+ € 300,00	+ € 500,00	+ € 500,00
<b>Ogni controparte</b>	+ € 400,00	+ € 450,00	+ € 500,00	+ € 750,00
<b>MASSIMALE (singolo/collettivo)</b>	€ 3.500,00/10.000,00	€ 4.000,00/10.000,00	€ 4.000,00/5.000,00	€ 4.500,00/10.000,00

Tabella 1. Massimali.

[N.d.R.: il grassetto indica le parti maggiormente innovative rispetto al precedente Regolamento]